



AUSSERHOFER & PARTNER

ARGOMENTI IN BREVE

Lavoro & salari

Decreto Milleproroghe – principali novità in materia di lavoro.....2

Il contenuto della presente circolare ha scopo puramente informativo e non costituisce consulenza in materia di diritto del lavoro.

Ausserhofer & Partner Srl Società tra Professionisti | Anello Nord 25 | I-39031 Brunico | www.ausserhofer.info
kanzlei@ausserhofer.info | Tel. +39 0474 572300 | Fax +39 0474 572399



LAVORO & SALARI

Decreto Milleproroghe - principali novità in materia di lavoro

Gentile cliente,

il Decreto Legge n. 202 del 27 dicembre 2024 disciplina misure urgenti per la proroga di termini legislativi. È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 ed è entrato in vigore il 28 dicembre 2024. Il decreto contiene disposizioni rilevanti per datori di lavoro e sostituti d'imposta.

Disposizioni per i profughi ucraini

§ Permessi di soggiorno

Ai sensi dell'articolo 2, i permessi di soggiorno per i profughi ucraini, inizialmente validi fino al 31 dicembre 2024, possono essere prorogati, su richiesta, fino al 4 marzo 2026. Questi permessi possono essere convertiti in permessi per motivi di lavoro, se la persona svolge un'attività lavorativa. I permessi di soggiorno perdono validità se il Consiglio dell'UE revoca ufficialmente lo status di protezione.

§ Riconoscimento delle qualifiche professionali

L'articolo 4 consente ai medici e agli infermieri ucraini, residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, di esercitare temporaneamente in Italia fino al 31 dicembre 2025. Questa disposizione riguarda le strutture sanitarie pubbliche e private che possono assumere tali professionisti con contratti a termine. L'obiettivo è mitigare la carenza di personale sanitario in Italia e offrire opportunità lavorative ai profughi.

§ Misure sociali e di sostegno

L'articolo 20 proroga fino al 31 dicembre 2025 le misure di supporto esistenti per i profughi, che includono assistenza finanziaria, alloggio e integrazione.

Obbligo assicurativo per calamità naturali

L'articolo 13 estende il termine per l'obbligo di stipulare polizze assicurative contro i danni causati da calamità naturali (ad esempio terremoti, alluvioni) a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali fino al 31 marzo 2025. Le imprese che non ottemperano a questo obbligo possono subire svantaggi nell'accesso a sussidi o agevolazioni statali.

Contratti di lavoro a tempo determinato

L'articolo 14 estende fino al 31 dicembre 2025 la possibilità di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi (fino a un massimo di 24 mesi) nei seguenti casi:

- § se motivati da ragioni specifiche previste dai contratti collettivi, oppure
- § in assenza di tali previsioni, per esigenze tecniche, organizzative o produttive concordate tra le parti.

Per ulteriori domande, non esitate a contattarci.

Ausserhofer & Partner SRL

